

# Tariffa dei premi della Suva

Regolamento del 14 novembre 2008 del Consiglio della Suva  
concernente  
le regole di classificazione per la determinazione dei premi  
nell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria

Valida dal 1° gennaio 2025

**suva**



# Indice

<b>Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo 2: Tariffa dei premi e premio</b>	<b>5</b>
<b>Capitolo 3: Unità di rischio</b>	<b>6</b>
Parte 1: Unità di rischio	6
Parte 2: Impresa e parte d'impresa	6
Parte 3: Gruppo di premio	7
<b>Capitolo 4: Comunità di rischio</b>	<b>9</b>
<b>Capitolo 5: Attribuzione delle imprese alle comunità di rischio</b>	<b>14</b>
<b>Capitolo 6: Determinazione dei premi</b>	<b>15</b>
Parte 1: Metodi di calcolo	15
Parte 2: Determinazione del modello di premio applicabile	15
Parte 3: Condizioni di esercizio particolari (CEP)	17
Parte 4: Abrogato	18
Parte 5: Passaggio di categorie di imprese dagli assicuratori privati alla Suva	18
<b>Capitolo 7: Modelli di premio</b>	<b>20</b>
<b>Capitolo 8: Riesame e modifica della classificazione</b>	<b>24</b>
<b>Capitolo 9: Limitazione dell'aumento annuale del premio</b>	<b>26</b>
<b>Capitolo 10: Entrata in vigore della classificazione</b>	<b>27</b>
<b>Capitolo 11: Supplementi per spese amministrative e indennizzi</b>	<b>28</b>
<b>Capitolo 12: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</b>	<b>30</b>
Allegato 1: Strutture delle classi e tariffa di base	31
Allegato 2: Gruppi di imprese ammessi	42
Allegato 3: Supplementi per le spese amministrative	43
Allegato 4: Attribuzione delle imprese alle classi, sottoclassi e parti di sottoclasse	46
Allegato 5: Caratteristiche di esercizio particolari	49

# Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

## **Art. 1** Scopo

Le regole di classificazione costituiscono la base per la determinazione dei premi ai sensi dell'articolo 92 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

## **Art. 2** Campo d'applicazione

Le regole di classificazione si applicano alle aziende e alle amministrazioni i cui dipendenti sono obbligatoriamente assicurati alla Suva contro le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 LAINF e dell'articolo 75 LAINF.

## Capitolo 2: Tariffa dei premi e premio

### **Art. 3** Tariffa dei premi<sup>1</sup>

Le presenti regole di classificazione e gli allegati 1–5 costituiscono la tariffa dei premi ai sensi dell'articolo 63, capoverso 5, lettera d LAINF.

### **Art. 4** Premio netto

Il premio netto è quella parte del premio che serve a finanziare le prestazioni assicurative passate e future. Il premio netto comprende una componente per la riserva<sup>2</sup> prescritta dalla legge nonché il premio per la riassicurazione.<sup>3 4</sup>

### **Art. 5** Premio lordo

Il premio lordo è composto dal premio netto e dai supplementi per i costi amministrativi, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincarato non coperte dagli interessi netti.<sup>5</sup>

### **Art. 6** Premio minimo

Il premio minimo per l'assicurazione infortuni professionali e non professionali è di 84 franchi l'anno, compresi i supplementi, per ogni ramo assicurativo.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 12 giugno 2015

<sup>2</sup> Art. 90 cpv. 3 LAINF; art. 111 cpv. 4 OAINF

<sup>3</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 novembre 2016

<sup>4</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 12 novembre 2021

<sup>5</sup> Art. 92 cpv. 1 LAINF

<sup>6</sup> Art. 92 cpv. 1 LAINF; art. 119 OAINF

# Capitolo 3: Unità di rischio

## Parte 1: Unità di rischio

### Art. 7

<sup>1</sup> È definita unità di rischio un'impresa, una parte d'impresa o un gruppo di premio.

<sup>2</sup> I premi sono determinati individualmente per ogni unità di rischio.

## Parte 2: Impresa e parte d'impresa

### Art. 8 Impresa

<sup>1</sup> Un'impresa è una persona giuridica, una società di persone, una ditta individuale o un'amministrazione pubblica che ha qualità di datore di lavoro.

<sup>2</sup> Un'impresa può essere registrata con un solo numero cliente. Se al suo interno ha unità organizzative separate che dispongono di una propria contabilità salariale, su richiesta è possibile creare subnumeri per l'emissione di fatture separate. I subnumeri non hanno alcuna influenza sulla tariffazione.<sup>7</sup>

### Art. 9 Parte d'impresa

<sup>1</sup> Se le attività svolte dai dipendenti di un'impresa sono attribuibili a diverse comunità di rischio, è possibile definire diverse parti d'impresa ai fini del calcolo dei premi.<sup>8</sup>

<sup>1bis</sup> È possibile, su richiesta, costituire parti d'impresa per le sedi prive di personalità giuridica autonoma, se gestiscono le notifiche dei salari e degli infortuni separatamente e soddisfano i requisiti del sistema bonus malus o della tariffazione empirica. In questo caso per la sede vengono costituite diverse parti d'impresa, se vengono svolte delle attività che sono attribuibili a diverse comunità di rischio.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Non vengono create parti d'impresa separate per le attività che si considerano tipiche di un determinato genere d'impresa e il cui rischio è contemplato nel tasso base della comunità di rischio.

<sup>3</sup> Una persona assicurata, ovvero la sua somma salariale, deve essere interamente attribuita alla parte d'impresa nella quale rientrano le attività per le quali è principalmente impiegata.

<sup>4</sup> Se nell'assicurazione infortuni professionali è definita una parte d'impresa per determinate attività, essa vale anche nell'assicurazione infortuni non professionali.

<sup>7</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>8</sup> Art. 92 cpv. 2 LAINF

<sup>9</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>5</sup> Nell'assicurazione infortuni professionali si costituiscono parti d'impresa separate per le fonderie delle fabbriche di macchine, le centrali nucleari, il prestito di personale nel settore dello sport professionistico e per il personale in prestito delle imprese non attribuite alla classe 70C, ad eccezione della classe 41A (edilizia e genio civile), poiché comportano attività particolarmente pericolose.

<sup>6</sup> Abrogato<sup>10</sup>

### Parte 3: Gruppo di premio

#### Art. 10 Requisiti

<sup>1</sup> Ai fini della determinazione dei premi la Suva può, su richiesta, unire due o più imprese o parti d'impresa in un gruppo di premio. A questo scopo devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- a. esiste un rapporto economico tra l'azienda capogruppo e le altre aziende;
- b. esiste un rapporto di partecipazione di almeno il 50 % fra l'azienda capogruppo e le altre aziende;
- c. nell'assicurazione infortuni professionali le imprese o parti d'impresa fanno parte della stessa classe o di due classi simili oppure della stessa catena di fornitura. Per le possibili combinazioni di classi si rimanda all'allegato 2;
- d. nell'assicurazione infortuni non professionali il personale assicurato è stato consultato adeguatamente secondo gli usi del ramo economico d'appartenenza oppure le singole componenti del gruppo di premio dichiarano per iscritto di assumere a proprio carico almeno la parte del premio che eccede il premio più basso;
- e. il gruppo di premio soddisfa i requisiti necessari per l'SBM AIP, SBM AINP oppure per la TE.

<sup>2</sup> Se in un ramo assicurativo (AIP/AINP) la Suva accorda la formazione di un gruppo di premio, è concesso formare un gruppo anche nell'altro ramo assicurativo indipendentemente dai requisiti di cui al capoverso 1 lettera e, premesso che siano soddisfatti i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–d.

#### Art. 11 Formazione del gruppo e conseguenze

<sup>1</sup> Un gruppo di premio è costituito tramite un accordo scritto tra le singole imprese e la Suva.

<sup>2</sup> Nel gruppo di premio è designata un'impresa che rappresenta gli interessi dell'intero gruppo nei confronti della Suva.

<sup>10</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014

<sup>3</sup> I gruppi di premio sono costituiti con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta. Entro il 31 marzo dell'anno in corso è possibile costituire un gruppo di premio con effetto retroattivo dal 1° gennaio dello stesso anno. Le nuove imprese assoggettate alla Suva possono formare o entrare a far parte di un gruppo di premio in qualsiasi momento.

<sup>4</sup> Le imprese di un gruppo di premio vengono classificate secondo un tasso di premio netto unico. La classificazione avviene in base ai risultati assicurativi consolidati delle imprese del gruppo nel periodo di osservazione.<sup>11</sup>

<sup>5</sup> Le imprese del gruppo di premio rimangono assegnate alle comunità di rischio originarie. Sul piano tecnico-assicurativo vengono trattate sia come unità di rischio individuali, sia come componenti del gruppo di premio. Il premio netto individuale di ciascuna impresa – che corrisponde al fabbisogno e può discostarsi dal premio netto effettivamente pagato in base alla somma salariale – viene accreditato alla comunità di rischio di cui l'impresa fa parte.

**Art. 12** Mutazioni, disdetta da parte di singole imprese e scioglimento del gruppo di premio

<sup>1</sup> In caso di mutazioni all'interno del gruppo di premio, i premi vengono rideterminati. L'ingresso o l'uscita di un'impresa dal gruppo non hanno ripercussioni sui premi. Se avvengono delle acquisizioni all'interno del gruppo di premio, trovano applicazione le regole generali di cui agli articoli 42 e 44. Tutte le mutazioni devono essere comunicate alla Suva entro il termine di 14 giorni.

<sup>2</sup> L'accordo che vincola i membri del gruppo di premio può essere disdetto da singoli membri, da tutte le imprese del gruppo o dalla Suva entro la fine dell'anno civile. La disdetta deve essere comunicata al più tardi entro la fine del mese di giugno dell'anno corrente. Se la disdetta viene presentata da una sola impresa, essa vale soltanto per questa impresa, mentre il gruppo di premio continua ad esistere.

<sup>3</sup> Se non sono più soddisfatti i requisiti per la formazione di un gruppo di premio, la Suva scioglie il gruppo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un gruppo di premio viene segnatamente sciolto se il metodo della tariffazione empirica non è più applicabile per la determinazione dei premi. Nel caso in cui la partecipazione al capitale di una delle imprese del gruppo diventi inferiore al 40 per cento, questa impresa viene esclusa dal gruppo di premio. I cambiamenti nei rapporti di partecipazione devono essere comunicati alla Suva entro il termine di 14 giorni.

<sup>11</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014



## Capitolo 4: Comunità di rischio

### **Art. 13** Comunità di rischio dell'assicurazione infortuni professionali

<sup>1</sup> Le comunità di rischio dell'assicurazione infortuni professionali sono ripartite in classi, sottoclassi e parti di sottoclasse.

<sup>2</sup> Le classi sono comunità di rischio che riuniscono diverse sottoclassi dello stesso ramo economico allo scopo di garantire il finanziamento a lungo termine.

<sup>3</sup> Le sottoclassi sono comunità di rischio che riuniscono diverse parti di sottoclasse dello stesso settore per scopi statistici.

<sup>4</sup> Le parti di sottoclasse sono comunità di rischio che riuniscono imprese e parti d'impresa tra loro affini e con un rischio infortunistico simile al fine della determinazione dei premi.

<sup>5</sup> Ad ogni parte di sottoclasse è attribuito un tasso base. Ogni tasso base corrisponde ad un tasso netto nella tariffa base della Suva.<sup>12</sup>

### **Art. 14** Comunità di rischio nell'assicurazione infortuni non professionali

<sup>1</sup> Le comunità di rischio dell'assicurazione infortuni non professionali coincidono di regola con le classi dell'assicurazione infortuni professionali.<sup>13</sup>

<sup>1bis</sup> Gli assicurati dell'assicurazione convenzionale formano una propria comunità di rischio.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> Ad ogni comunità di rischio è attribuito un tasso base. Ogni tasso base corrisponde ad un tasso netto nella tariffa base della Suva.<sup>15</sup>

### **Art. 15** Tasso base<sup>16 17</sup>

<sup>1</sup> Il tasso base serve da tasso di premio netto per le imprese classificate nel modello di premio tasso base nonché da punto di partenza per la determinazione dei premi secondo il sistema bonus malus e la tariffazione empirica. Il tasso base è indicato in percentuale della somma salariale.

<sup>2</sup> In primo luogo viene stimato il rischio previsto della comunità di rischio con l'aiuto delle esperienze sul rischio; di regola sono presi in considerazione gli ultimi 15 anni di infortunio. I fattori determinanti per il calcolo delle esperienze sul rischio sono la frequenza infortunistica e gli oneri per tutte le prestazioni assicurative, incluse le dotazioni supplementari dopo deduzione della riassicurazione. A ciò si aggiungono la quota degli addebiti collettivi della classe nonché la quota di premio per il finanziamento della riassicurazione. Il rischio corrisponde al tasso di rischio, indicato in percentuale della somma salariale.

<sup>12</sup> Vedi allegato 1

<sup>13</sup> Vedi allegato 1

<sup>14</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 12 novembre 2021

<sup>15</sup> Vedi allegato 1

<sup>16</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 novembre 2016 e la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

<sup>17</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>3</sup> In base allo stato della riserva di compensazione della comunità di rischio viene determinato il tasso di compensazione del rischio. Il tasso di compensazione del rischio regola la compensazione a lungo termine del conto rischi e pertanto l'ammontare della riserva di compensazione. Esso oscilla fra -15 per cento e +15 per cento del tasso di rischio previsto. Se la riserva di compensazione della comunità di rischio corrisponde al valore obiettivo secondo l'art. 16 cpv. 2, il tasso di compensazione del rischio deve essere fissato allo 0 per cento. Se la riserva di compensazione della comunità di rischio ammonta a meno di rispettivamente -20 per cento (AIP) e -5 per cento (AINP) di un premio di rischio annuo, il tasso di compensazione del rischio deve essere fissato a +15 per cento. Se la riserva di compensazione della comunità di rischio ammonta a più di rispettivamente 130 per cento (AIP) e 145 per cento (AINP) di un premio di rischio annuo, il tasso di compensazione del rischio deve essere fissato a -15 per cento. Il tasso di compensazione del rischio è indicato in percentuale del tasso di rischio.<sup>18</sup>

<sup>4</sup> Il tasso di rischio previsto, il tasso di compensazione del rischio, nonché un contributo alla comunità di rischio 71A C\* proporzionale alla somma salariale nell'assicurazione infortuni non professionali, danno insieme il tasso di premio netto medio previsto della comunità di rischio.

<sup>5</sup> Il tasso base è calcolato in modo tale che insieme al tasso di premio netto medio previsto delle imprese SBM e a quello dei grandi clienti determina il tasso di premio netto previsto della comunità di rischio. Al riguardo occorre fare in modo di evitare le oscillazioni a breve termine del tasso base.

<sup>6</sup> Il tasso base della comunità di rischio 71A C\* corrisponde al tasso di premio netto medio previsto nell'AINP, arrotondato al tasso netto più vicino della tariffa base della Suva.

## **Art. 16** Riserva di compensazione<sup>19 20 21 22</sup>

<sup>1</sup> Abrogato

<sup>2</sup> I premi netti di una classe (AIP) o di una comunità di rischio (AINP) devono essere determinati in modo tale che nel conto rischi sia presente, o possa venir raggiunta in pochi anni, una riserva di compensazione di rispettivamente il 55 per cento (AIP) e 70 per cento (AINP) del premio di rischio annuo. Nella fattispecie si tratta della componente per la riserva prescritta dalla legge di cui all'art. 4.

<sup>3</sup> Se la riserva di compensazione del conto rischi di una classe o di una comunità di rischio supera il valore obiettivo definito al capoverso 2, l'eccedenza deve essere ridotta tramite il tasso di compensazione del rischio ai sensi dell'art. 15. Se l'eccedenza è maturata in seguito a influssi esterni imprevisi e la riserva di compensazione ammonta a più di

<sup>18</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 12 novembre 2021

<sup>19</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

<sup>20</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014

<sup>21</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 12 novembre 2021 e del 10 giugno 2022

<sup>22</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

rispettivamente il 130 per cento (AIP) e 145 per cento (AINP) di un premio di rischio annuo, una parte della riduzione può avvenire sotto forma di deduzione straordinaria. Quest'ultima consiste in una percentuale del tasso di premio netto corrispondente alla classificazione. In entrambi i casi la riduzione deve essere giustificata in base al risultato d'esercizio e all'analisi del rischio a lungo termine, in particolare alle dimensioni e alla volatilità della classe o comunità di rischio.

<sup>3bis</sup> Se la riserva per oscillazioni di valore e la riserva di compensazione del conto redditi di capitale superano i valori limite definiti dal Consiglio della Suva e l'eccedenza della riserva di compensazione ha assunto dimensioni considerevoli, una parte di queste eccedenze può essere ridotta sotto forma di deduzione straordinaria. Tale deduzione consiste in una percentuale del tasso di premio netto corrispondente alla classificazione. Ciò è consentito solo a condizione che nel contempo non venga riscosso alcun supplemento per le indennità di rincarato.

<sup>3ter</sup> Nell'assicurazione contro gli infortuni non professionali è consentito, in presenza di sufficiente solvibilità ai sensi dell'art. 111 cpv. 4 OAINF, impiegare fino al 20 per cento dei redditi da investimenti che non sono necessari al finanziamento del tasso d'interesse tecnico e delle indennità di rincarato per la prevenzione degli infortuni non professionali.<sup>23</sup>

<sup>4</sup> La riduzione straordinaria di riserve di compensazione eccedenti e di riserve per oscillazioni di valore del conto redditi di capitale secondo il cpv. 3bis non può ammontare per anno e ramo assicurativo a più del 30 per cento del premio netto di una comunità di rischio. La riduzione straordinaria di riserve di compensazione eccedenti del conto rischi non può ammontare per anno e ramo assicurativo a più del 15 per cento del premio netto di una comunità di rischio. Se le riserve di compensazione del conto rischi ammontano a più di rispettivamente il 205 per cento (AIP) e 220 per cento (AINP) di un premio di rischio annuo, la riduzione straordinaria di riserve di compensazione eccedenti secondo il cpv. 3 può superare per anno e ramo assicurativo il limite del 15 per cento, tuttavia non può ammontare a più del 30 per cento del premio netto di una comunità di rischio.

<sup>5</sup> Abrogato<sup>24</sup>

<sup>6</sup> Se in presenza di una tariffazione corretta il saldo della riserva di compensazione del conto rischi di una classe o comunità di rischio scende al di sotto di meno 100 per cento dell'ultimo premio di rischio annuo a causa di addebiti straordinari, la riserva di compensazione viene aumentata a meno 100 per cento di un premio di rischio annuo mediante un versamento della riassicurazione. Contemporaneamente, i tassi base della classe AIP o della comunità di rischio AINP interessata devono essere fissati ad almeno il 15 per cento sopra il rischio stimato per il futuro, fino a che il saldo della riserva di compensazione sia quasi equilibrato.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 15 novembre 2019

<sup>24</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014

<sup>25</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 novembre 2016

### **Art. 17** Dotazioni supplementari<sup>26</sup>

<sup>1</sup> Le dotazioni supplementari per la copertura delle rendite vengono ripartite tra le imprese sia come dotazioni collettive sia come dotazioni individuali per le prestazioni di rendite probabili. La ripartizione delle dotazioni collettive avviene in misura proporzionale ai premi netti. La parte relativa ad un'impresa corrisponde al quoziente tra il fabbisogno delle dotazioni supplementari e il premio netto della classe, moltiplicato per il premio netto dell'impresa. Le dotazioni individuali per la copertura delle rendite probabili vengono stabilite in base alla gravità degli infortuni, all'età, al sesso e al guadagno annuale dell'infortunato e parzialmente addebitate a partire dal terzo anno.

<sup>2</sup> Le dotazioni supplementari per le spese di cura e le indennità giornaliere vengono ripartite tra le imprese come dotazioni collettive. La ripartizione delle dotazioni collettive avviene in misura proporzionale ai costi. La parte relativa ad un'impresa corrisponde al quoziente tra il fabbisogno delle dotazioni supplementari e i costi fino ad allora causati dalla classe, moltiplicato per i costi fino ad allora causati dall'impresa.

### **Art. 17<sup>bis</sup>** Riassicurazione<sup>27</sup>

<sup>1</sup> Le classi dell'assicurazione infortuni professionali gestiscono congiuntamente una riassicurazione per tutelarsi dai costi straordinari occasionati dagli infortuni professionali e dalle malattie professionali.

<sup>2</sup> Le classi dell'assicurazione infortuni professionali rispondono fino a un limite di 1,8 milioni di franchi per evento infortunistico. Gli oneri superiori a questo limite sono sostenuti dalla riassicurazione. È considerato evento infortunistico un infortunio professionale in cui sono coinvolte una o più persone assicurate di una classe AIP.

<sup>3</sup> Ciascuna classe dell'assicurazione infortuni professionali risponde in misura del 50 per cento degli oneri delle malattie professionali insorti nella classe nel corso di un anno. Gli oneri restanti sono sostenuti dalla riassicurazione.

<sup>4</sup> Le comunità di rischio dell'assicurazione infortuni non professionali gestiscono congiuntamente una riassicurazione per tutelarsi dai costi straordinari occasionati dagli infortuni non professionali.

<sup>5</sup> Le comunità di rischio dell'assicurazione infortuni non professionali rispondono fino a un limite di 1,8 milioni di franchi per evento infortunistico. Gli oneri restanti sono sostenuti dalla riassicurazione. È considerato evento infortunistico un infortunio non professionale in cui sono coinvolte una o più persone assicurate di una comunità di rischio AINP.

<sup>26</sup> Art. 90 cpv. 1 e 2 LAINF

<sup>27</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 novembre 2016

<sup>6</sup> Le riassicurazioni dell'AIP e dell'AINP sono finanziate con premi che corrispondono al rischio di riassicurazione della rispettiva classe (AIP) o comunità di rischio (AINP) e che tengono conto del rischio di un disavanzo straordinario secondo l'art. 16 cpv. 6. I parametri di cui all'art. 17bis cpv. 2, 3 e 5 sono fissati in modo tale che, nella misura del possibile, risulti un tasso di premio unitario per tutte le classi. Questo tasso di premio consiste in una percentuale del tasso di premio netto corrispondente alla classificazione. I premi della riassicurazione sono parte integrante dei premi netti.

## Capitolo 5: Attribuzione delle imprese alle comunità di rischio

### Art. 18<sup>28</sup>

<sup>1</sup> Tutte le imprese o parti d'impresa assicurate alla Suva vengono attribuite ad una comunità di rischio. L'attribuzione alle comunità di rischio avviene in base alle caratteristiche d'esercizio delle attività soggette alla Suva, senza tenere conto delle attività amministrative.<sup>29</sup>

<sup>2</sup> Un'impresa viene attribuita alla comunità di rischio che, in rapporto alla somma salariale complessiva, raggruppa in sé la porzione più elevata di caratteristiche d'esercizio. Si procede in un primo momento all'attribuzione ad una classe e successivamente, all'interno di quest'ultima, all'attribuzione ad una sottoclasse ed infine all'attribuzione ad una parte di sottoclasse.

<sup>2bis</sup> Se due o più comunità di rischio si equivalgono in termini di somma salariale, l'impresa viene attribuita alla comunità di rischio con il tasso base più alto. Se i tassi base sono uguali, si considera la media quinquennale.

<sup>2ter</sup> Per le comunità di rischio indicate all'allegato 4, l'attribuzione avviene in deroga al principio maggioritario.

<sup>2quater</sup> Se l'applicazione del principio maggioritario conformemente ai cpv. 2 e 2bis e le eccezioni riportate nell'allegato 4 non determinano alcuna attribuzione, la stessa avverrà di regola in base al rischio delle attività e alla natura dell'impresa.<sup>30</sup>

<sup>3</sup> Per definire le caratteristiche d'esercizio viene stilata una descrizione dell'impresa che la stessa deve sottoscrivere. Una conferma rilasciata dall'impresa nel portale clienti è parificata alla firma fisica.<sup>31</sup> Eventuali cambiamenti nel genere o nelle condizioni d'esercizio devono essere comunicati alla Suva entro il termine di 14 giorni.

<sup>3bis</sup> Se un'impresa svolge delle attività ausiliarie per il proprio fabbisogno, queste vengono attribuite alle caratteristiche d'esercizio delle attività corrispondenti. Se non sono presenti caratteristiche d'esercizio corrispondenti, le attività ausiliarie vengono attribuite alle caratteristiche delle attività ad esse collegate.

<sup>4</sup> Le imprese di un gruppo di premio vengono attribuite alla rispettiva comunità di rischio in base alle caratteristiche d'esercizio individuali.

<sup>5</sup> Se il proprietario di un'impresa non è assicurato obbligatoriamente e impiega soltanto personale d'ufficio, l'attribuzione ad una comunità di rischio avviene in base allo scopo dell'impresa.

<sup>28</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 giugno 2013

<sup>29</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>30</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

<sup>31</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

# Capitolo 6: Determinazione dei premi

## Parte 1: Metodi di calcolo

### Art. 19

La Suva mette a disposizione modelli di premi adeguati ai diversi segmenti di clienti. Per le aziende di dimensioni tali da garantire una sufficiente rilevanza statistica, si applica il modello della tariffazione empirica.

## Parte 2: Determinazione del modello di premio applicabile

### Art. 20 Premio base<sup>32</sup>

Per definire il modello di premio da applicare ad un'impresa è determinante il premio base dell'unità di rischio. Quest'ultimo è calcolato moltiplicando le somme salariali dell'unità di rischio per i tassi base della rispettiva comunità di rischio, sommando i valori degli ultimi otto anni.<sup>33</sup>

### Art. 21 Classificazione secondo il tasso base

Un'unità di rischio viene classificata secondo il tasso base se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'impresa è nuova e non entrano in applicazione le disposizioni speciali secondo gli articoli 42 e 44
- l'impresa viene rilevata da un assicuratore di cui all'art. 68 della LAINF e non trovano applicazione le eccezioni di cui all'art. 22 cpv. 1<sup>bis</sup> o all'art. 23 cpv. 1<sup>bis</sup><sup>34</sup>
- l'impresa versa un premio base inferiore a 20 000 franchi per l'assicurazione infortuni professionali rispettivamente inferiore a 400 000 franchi per l'assicurazione infortuni non professionali.<sup>35</sup>

### Art. 21<sup>bis</sup> Premio forfettario<sup>36</sup>

Per l'assicurazione convenzionale viene riscosso un premio forfettario mensile, calcolato tenendo conto del tasso base della comunità di rischio e del guadagno assicurato medio di coloro che hanno sottoscritto un'assicurazione convenzionale.

<sup>32</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

<sup>33</sup> Premio base (CHF) =  $\sum_{j=1}^8 \frac{\text{somma salariale}_j \text{ (CHF)} \times \text{tasso base}_j \text{ (\%)}}{100 \%}$

<sup>34</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>35</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

<sup>36</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 12 novembre 2021

**Art. 22** Classificazione secondo il sistema bonus malus<sup>37 38</sup>

<sup>1</sup> Un'unità di rischio viene classificata secondo il sistema bonus malus se negli ultimi tre anni del periodo d'osservazione ha dichiarato annualmente una somma salariale soggetta a premio e se il premio base nell'assicurazione infortuni professionali e nell'assicurazione infortuni non professionali è di almeno rispettivamente 20 000 e 400 000 franchi.

<sup>1bis</sup> Qualora ricorrano le condizioni di cui al cpv. 1, il sistema bonus malus può essere applicato per analogia alle unità di rischio rilevate da un assicuratore ai sensi dell'art. 68 LAINF, se sono disponibili informazioni complete e affidabili sulle relative somme salariali e sull'andamento infortunistico.

<sup>2</sup> Se il premio base di un'unità di rischio classificata secondo il sistema bonus malus scende al di sotto del 95 per cento del limite inferiore secondo il cpv. 1, l'unità di rischio viene classificata secondo il tasso base.

**Art. 23** Classificazione secondo il sistema della tariffazione empirica<sup>39 40</sup>

<sup>1</sup> A partire da un premio base di 2,4 milioni di franchi trova applicazione il sistema della tariffazione empirica nell'assicurazione infortuni professionali rispettivamente nell'assicurazione infortuni non professionali. Ciò presuppone che negli ultimi tre anni l'unità di rischio abbia dichiarato annualmente una somma salariale soggetta a premio.

<sup>1bis</sup> Qualora ricorrano le condizioni di cui al cpv. 1, il sistema della tariffazione empirica può essere applicato per analogia alle unità di rischio rilevate da un assicuratore ai sensi dell'art. 68 LAINF, se sono disponibili informazioni complete e affidabili sulle relative somme salariali e sull'andamento infortunistico.

<sup>2</sup> Abrogato<sup>41</sup>

<sup>3</sup> Se il premio base di un'unità di rischio classificata secondo la tariffazione empirica scende al di sotto del 95 per cento del limite inferiore secondo il cpv. 1, l'unità di rischio viene classificata secondo il modello di premio applicabile.

<sup>37</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017 e del 26 giugno 2018

<sup>38</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 4 giugno 2020

<sup>39</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017 e del 26 giugno 2018

<sup>40</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 4 giugno 2020

<sup>41</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014



### Parte 3: Condizioni di esercizio particolari (CEP)

#### Art. 24<sup>42</sup>

<sup>1</sup> Se un'impresa o una parte d'impresa evidenzia delle caratteristiche d'esercizio che non sono determinanti per l'attribuzione alla comunità di rischio ma superano i valori soglia riportati all'allegato 5, il tasso base per la determinazione del premio è stabilito tenendo conto in misura proporzionale dei tassi base delle comunità di rischio corrispondenti a queste caratteristiche e del tasso base della comunità di rischio a cui è attribuita l'impresa.

<sup>1bis</sup> La misura in cui si tiene conto dei valori relativi alle caratteristiche d'esercizio particolari di una comunità di rischio secondo il cpv. 1 è determinata moltiplicando la parte eccedente il valore soglia per il fattore 100 e dividendo il risultato per 100 meno il valore soglia.<sup>43</sup>

<sup>1ter</sup> Le parti di caratteristiche d'esercizio che non sono prese in considerazione ai sensi dei cpv. 1 e 1bis vengono proporzionalmente ripartite sulla comunità di rischio a cui è attribuita l'impresa nonché sulle quote delle comunità di rischio delle caratteristiche d'esercizio particolari che sono determinanti per il calcolo del tasso base e che non sono di natura amministrativa.<sup>44</sup>

<sup>2</sup> In questo caso il tasso base è composto dalla quota percentuale del tasso base della comunità di rischio a cui è attribuita l'impresa e dalle quote percentuali degli ultimi tassi base disponibili per le comunità di rischio delle caratteristiche d'esercizio particolari. Questo tasso misto viene arrotondato al tasso netto più vicino della tariffa di base della Suva.<sup>45</sup>

<sup>3</sup> Se un'impresa esternalizza la propria amministrazione, il tasso base viene aumentato nella misura corrispondente.

<sup>4</sup> Se il proprietario di un'impresa non è assicurato obbligatoriamente e impiega soltanto personale d'ufficio, il solo criterio per la determinazione dei premi è il tasso base applicato alle attività di ufficio.

<sup>42</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 giugno 2013

<sup>43</sup> 
$$\text{Quota parte}_{\text{CaEP}} = \frac{(\text{Caratteristiche d'esercizio comunità di rischio CR} - \text{valore soglia}) \times 100}{(100 - \text{valore soglia})}$$

<sup>44</sup> 
$$\text{Quota parte somma salariale residua su CRi}^* = \frac{\text{Somma salariale residua} \times \text{quota parte CR}}{(\text{Quota parte CR} + \text{quote parti CaEP non amministrative})}$$

$$\text{Quota parte somma salariale residua su CaEP} = \frac{\text{Somma salariale residua} \times \text{quota parte}_{\text{CaEP}}}{(\text{Quota parte CR} + \text{quote parti CaEP non amministrative})}$$

<sup>45</sup> 
$$\text{Quota parte tasso base}_{\text{CRi}} = \text{Quota parte CR} + \text{quota parte somma salariale residua su CRi}$$
  
$$\text{Quota parte tasso base}_{\text{CaEP}} = \text{Quota parte}_{\text{CaEP}} + \text{quote parti somma salariale residua su CaEP}$$

\* comunità di rischio a cui è attribuita l'impresa

<sup>5</sup> Se un'impresa di prestito di personale fornisce risorse umane ad un unico settore, i premi vengono determinati secondo il tasso base di questo settore, maggiorato al massimo di 5 gradi nel ramo dell'assicurazione infortuni professionali. Se la tariffa dei premi della Suva non prevede un tasso base per tale settore, si esegue una stima del rischio legato all'attività in esso svolta e si fissa un tasso base. Se le condizioni di esercizio dell'impresa subiscono dei mutamenti e il prestito di personale ad altri settori rappresenta oltre il 5 per cento della somma salariale, i premi vengono determinati secondo il tasso base della rispettiva parte di sottoclasse della classe 70C (prestito di personale).<sup>46</sup>

#### Parte 4:

Abrogato<sup>47</sup>

#### Parte 5: Passaggio di categorie di imprese dagli assicuratori privati alla Suva

##### Art. 30 Applicabilità

Le disposizioni concernenti la determinazione dei premi ai sensi di questo titolo trovano applicazione se una determinata categoria di imprese in seguito a dei mutamenti nel proprio settore o ad una modifica di legge soddisfa i requisiti previsti dall'art. 66 LAINF e se la Suva non dispone di informazioni specifiche sulle sue esperienze di rischio.

##### Art. 31 Raccolta dei dati di base

<sup>1</sup> Quando rileva un'impresa da un assicuratore privato, la Suva si procura presso quest'ultimo le informazioni necessarie sull'andamento infortunistico dell'impresa negli ultimi 5–6 anni e sui tassi di premio.

<sup>2</sup> Se non è possibile ottenere dall'assicuratore privato le informazioni relative al rapporto premi/prestazioni e ai tassi di premio, la Suva le richiede all'impresa. In base all'obbligo di collaborazione stabilito dalla legge<sup>48</sup>, l'impresa è tenuta a fornire alla Suva informazioni conformi alla verità.

##### Art. 32 Determinazione del tasso di base

<sup>1</sup> La Suva effettua una stima del rischio attribuibile alla categoria d'impresе tenendo conto sia delle attività sia del rapporto premi/prestazioni e dei tassi di premio durante il rapporto di assicurazione con gli assicuratori privati e fissa un tasso di premio base.

<sup>2</sup> Non appena la Suva dispone di sufficienti esperienze di rischio su una categoria di imprese, riesamina il tasso base e se necessario opera un adeguamento per il futuro.

<sup>46</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>47</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>48</sup> Art. 28 cpv. 1 LPG

**Art. 33–35**

Abrogato<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

## Capitolo 7: Modelli di premio

### Art. 36 Classificazione secondo il tasso base

Nel sistema di classificazione detto del tasso base, le imprese vengono classificate secondo il tasso di premio netto che corrisponde al tasso base della loro comunità di rischio o al tasso misto risultante dai tassi base di due o più comunità di rischio.

### Art. 37 Sistema bonus malus AIP<sup>50</sup>

<sup>1</sup> Nella determinazione dei premi il sistema bonus malus tiene conto delle esperienze sul rischio individuali delle unità di rischio. La credibilità indica in che misura le esperienze sul rischio individuali sono prese in considerazione.

<sup>2</sup> La credibilità risulta dal premio base diviso per il premio base maggiorato di 225 000 franchi.<sup>51</sup>

<sup>3</sup> I fattori determinanti per il calcolo delle esperienze sul rischio di un'unità di rischio sono gli oneri per le prestazioni a breve e lungo termine insorti in un periodo di osservazione di otto anni fino a un massimo di 90 000 franchi per evento infortunistico e malattia professionale dopo la riassicurazione.

<sup>4</sup> Fanno parte degli oneri i costi creatisi fino al momento presente e le dotazioni supplementari per i probabili costi futuri.

<sup>5</sup> Non si tiene conto degli oneri per i casi di regresso e i casi che potrebbero comportare un'azione di regresso. Fanno eccezione gli infortuni e le malattie professionali per i quali deve rispondere pienamente o in gran parte l'impresa o uno dei suoi collaboratori.

<sup>6</sup> Le esperienze sul rischio dell'unità di rischio vengono raffrontate alle esperienze sul rischio relative alla comunità di rischio. Le differenze vengono ponderate con la credibilità dell'unità di rischio.<sup>52</sup>

<sup>7</sup> Le differenze ponderate determinano un eventuale bonus o malus, il quale viene sommato o sottratto al tasso base della comunità di rischio o al tasso misto. Da questa operazione risulta il tasso di fabbisogno dell'unità di rischio.

<sup>8</sup> Il tasso di premio netto dell'unità di rischio corrisponde al tasso netto della tariffa base Suva che più si avvicina al suo tasso di fabbisogno.

<sup>50</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

<sup>51</sup> Credibilità = 
$$\frac{\text{premio base (CHF)}}{\text{premio base (CHF)} + 225\,000 \text{ (CHF)}}$$

<sup>52</sup> Bonus / Malus = 
$$\frac{\text{quota di sinistri SBM}_{\text{impresa}} - \text{quota di sinistri SBM}_{\text{comunità di rischio}}}{\text{quota di sinistri}_{\text{comunità di rischio}}} \times \text{credibilità} \times \text{tasso base}_{\text{com.ris.}}$$

Quota di sinistri = 
$$\frac{\text{oneri per sinistri}}{\text{premio base}}$$
      Quota di sinistri SBM = 
$$\frac{\text{oneri per sinistri SBM}}{\text{premio base}}$$

<sup>9</sup> Per le unità di rischio con un premio base a partire da 40 000 franchi, il tasso di premio netto non supera mai di oltre il 100 per cento (14 gradi) il tasso base determinante e non è mai inferiore ad esso di oltre il 50 per cento (14 gradi). Per le unità di rischio con un premio base situato fra 20 000 e 40 000 franchi, la differenza massima dal tasso base è di un grado inferiore per ogni 2000 franchi di premio base (vedi tabella).

Premio base	Numero gradi	Premio base	Numero gradi	Premio base	Numero gradi
Da 20 000	4	Da 28 000	8	Da 36 000	12
Da 22 000	5	Da 30 000	9	Da 38 000	13
Da 24 000	6	Da 32 000	10	Da 40 000	14
Da 26 000	7	Da 34 000	11		

### Art. 38 Sistema bonus malus AINP<sup>53</sup>

<sup>1</sup> Nella determinazione dei premi il sistema bonus malus tiene conto delle esperienze sul rischio individuali delle unità di rischio. La credibilità indica in che misura le esperienze sul rischio individuali sono prese in considerazione.

<sup>2</sup> La credibilità risulta dal premio base diviso per il premio base maggiorato di 900 000 franchi.<sup>54</sup>

<sup>3</sup> I fattori determinanti per il calcolo delle esperienze sul rischio di un'unità di rischio sono gli oneri per le prestazioni a breve e lungo termine insorti in un periodo di osservazione di otto anni fino a un massimo di 90 000 franchi per evento infortunistico dopo la riassicurazione.

<sup>4</sup> Fanno parte degli oneri i costi d'infortunio creatisi fino al momento presente e le dotazioni supplementari per i probabili costi futuri.

<sup>5</sup> Non si tiene conto degli oneri per i casi di regresso e per i casi che potrebbero comportare un'azione di regresso.

<sup>6</sup> Le esperienze sul rischio dell'unità di rischio vengono raffrontate alle esperienze sul rischio relative alla comunità di rischio. Le differenze vengono ponderate con la credibilità dell'unità di rischio.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

<sup>54</sup> Credibilità =  $\frac{\text{premio base (CHF)}}{\text{premio base (CHF)} + 900\,000 \text{ (CHF)}}$

<sup>55</sup> Bonus / Malus =  $\frac{\text{quota di sinistri SBM}_{\text{impresa}} - \text{quota di sinistri SBM}_{\text{comunità di rischio}}}{\text{quota di sinistri}_{\text{comunità di rischio}}} \times \text{credibilità} \times \text{tasso base}_{\text{com.ris.}}$

Quota di sinistri =  $\frac{\text{oneri per sinistri}}{\text{premio base}}$       Quota di sinistri SBM =  $\frac{\text{oneri per sinistri SBM}}{\text{premio base}}$

<sup>7</sup> Le differenze ponderate determinano un eventuale bonus o malus, il quale viene sommato o sottratto al tasso base della comunità di rischio o al tasso misto. Da questa operazione risulta il tasso di fabbisogno dell'unità di rischio.

<sup>8</sup> Il tasso di premio netto dell'unità di rischio corrisponde al tasso netto della tariffa base Suva che più si avvicina al suo tasso di fabbisogno.

<sup>9</sup> Per le unità di rischio con un premio base a partire da 480 000 franchi, il tasso di premio netto non supera mai di oltre il 100 per cento (14 gradi) il tasso base determinante e non è mai inferiore ad esso di oltre il 50 per cento (14 gradi). Per le unità di rischio con un premio base situato fra 400 000 e 480 000 franchi, la differenza massima dal tasso base è di un grado inferiore per ogni 8000 franchi di premio base (vedi tabella).

Premio base	Numero gradi	Premio base	Numero gradi	Premio base	Numero gradi
Da 400 000	4	Da 432 000	8	Da 464 000	12
Da 408 000	5	Da 440 000	9	Da 472 000	13
Da 416 000	6	Da 448 000	10	Da 480 000	14
Da 424 000	7	Da 456 000	11		

### Art. 39 Tariffazione empirica<sup>56 57</sup>

<sup>1</sup> Per determinare i tassi di premio netto dei grandi clienti viene dapprima calcolato il fabbisogno in premi netti dell'unità di rischio secondo il sistema bonus malus. Successivamente vengono valutati il rischio individuale dell'unità di rischio, la loro quota di componenti collettivi nonché nell'AIP il suo fabbisogno individuale di compensazione del rischio e viene adeguato di conseguenza il fabbisogno in premi netti.

<sup>2</sup> Determinanti per la valutazione del rischio individuale di un'unità di rischio sono tutti i fattori che rappresentano un indizio affidabile per il rischio futuro presumibile. Si tratta in particolare degli oneri illimitati per le prestazioni assicurative dopo la riassicurazione, incluse le dotazioni supplementari durante gli ultimi 15 anni al massimo, nella misura in cui tali oneri sono rilevanti per la stima del rischio futuro.

<sup>3</sup> Non sono presi in considerazione nell'apprezzamento del rischio individuale i casi di regresso e i casi che potrebbero comportare un'azione di regresso. Fanno eccezione gli infortuni e le malattie professionali per i quali deve rispondere pienamente o in gran parte l'impresa o uno dei suoi collaboratori.

<sup>4</sup> Al rischio individuale si aggiunge un contributo agli addebiti collettivi della comunità di rischio nonché al premio per il finanziamento della riassicurazione.

<sup>56</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

<sup>57</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 4 giugno 2020

<sup>5</sup> Il rischio individuale dell'unità di rischio, a cui si aggiungono i componenti di cui al cpv. 4, viene raffrontato con il fabbisogno in premi netti secondo il sistema bonus malus. La differenza viene ponderata con la credibilità della tariffazione empirica<sup>58</sup> dell'unità di rischio e sommata o sottratta al tasso di fabbisogno netto dell'unità di rischio secondo il sistema bonus malus.

<sup>6</sup> Il fabbisogno individuale di compensazione del rischio nell'AIP è calcolato confrontando il premio dedotti gli oneri dell'unità di rischio degli ultimi 15 anni e il premio dedotti gli oneri della comunità di rischio degli ultimi 15 anni. La differenza viene corretta di un valore norma rilevato statisticamente. Il tasso di fabbisogno individuale di compensazione del rischio è fissato ogni anno all'1,5 per cento della differenza corretta divisa per la somma salariale media degli ultimi cinque anni. Il tasso di fabbisogno netto, tenuto conto della differenza di cui al cpv. 5, viene corretto di questa grandezza, ma al massimo del 15 per cento.<sup>59</sup>

<sup>7</sup> Il tasso di premio netto dell'unità di rischio si orienta al suo tasso di fabbisogno netto corretto e viene fissato in modo che si possano evitare oscillazioni dei premi a breve termine. Esso corrisponde a un tasso netto della tariffa base della Suva.

<sup>58</sup> Credibilità TE =  $(1 - 0,2) * [ (\text{premio base} - 2\,400\,000) / ( (\text{premio base} - 2\,400\,000) + 1\,800\,000) ] + 0,2$

<sup>59</sup> Se  $\text{PmO}_{(UR)} - \text{PmO}_{(CR)} > +s$ : fabbisogno di compensazione del rischio =  $-1,5\%$  di  $(\text{PmO}_{(UR)} - \text{PmO}_{(CR)} - s)$   
 Se  $\text{PmO}_{(UR)} - \text{PmO}_{(CR)} < -s$ : fabbisogno di compensazione del rischio =  $-1,5\%$  di  $(\text{PmO}_{(UR)} - \text{PmO}_{(CR)} + s)$

Tasso di fabbisogno di compensazione del rischio =  $\frac{\text{fabbisogno di compensazione del rischio}}{\text{somma salariale media 5 anni}}$

$\text{PmO}_{(UR)}$  = premi meno oneri dell'unità di rischio (su 15 anni)

$\text{PmO}_{(CR)}$  = premi meno oneri della comunità di rischio (su 15 anni, rapportato alla dimensione dell'unità di rischio)

s = valore norma statistico =  $\sqrt{\text{Premio netto (UR)} \times 500}$

## Capitolo 8: Riesame e modifica della classificazione

### Art. 40 Riclassificazione

<sup>1</sup> Una revisione della tariffa, delle misure inerenti alla classificazione o un mutamento del genere e delle condizioni d'esercizio rendono necessaria una riclassificazione delle unità di rischio se comportano un cambiamento del tasso di premio netto.<sup>60</sup>

<sup>2</sup> Le unità di rischio i cui tassi di premio vengono determinati secondo il metodo della tariffazione empirica vengono riclassificate ogni anno.

### Art. 41 Modifica delle classificazioni passate in giudicato

<sup>1</sup> La modifica retroattiva dell'attribuzione alle classi e ai gradi della tariffa dei premi in seguito a mutamenti del genere o delle condizioni d'esercizio e la correzione delle classificazioni errate avvengono soltanto se sono presenti le condizioni formali e materiali per una revisione o riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 LPGa.

<sup>2</sup> Se la correzione di un errore di classificazione comporta uno svantaggio per l'impresa, la Suva vi rinuncia a meno che l'impresa non abbia fornito informazioni sbagliate o omesso di notificare le mutate condizioni d'esercizio.

### Art. 42 Cessione d'impresa<sup>61</sup>

Se un'impresa modifica la propria forma giuridica o il proprio nome oppure viene ceduta ad un altro proprietario, non si effettua alcuna riclassificazione.

### Art. 43

Abrogato<sup>62</sup>

### Art. 44 Ripresa di un'impresa

<sup>1</sup> Se un'impresa o una parte di impresa che impiega almeno 6 persone viene ripresa da un'altra impresa, le esperienze sul rischio dell'impresa e delle imprese originarie vengono prese in considerazione per il calcolo dei premi della nuova impresa se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. la nuova impresa riprende le attività dell'azienda originaria (commesse, contratti d'opera ecc.) senza significative interruzioni temporali;
- b. la nuova impresa riprende sostanzialmente le attività dell'impresa originaria, mantenendo le caratteristiche determinanti per il rischio;

<sup>60</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

<sup>61</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

<sup>62</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018



- c. i collaboratori acquisiti dalla nuova impresa costituiscono almeno il 50 per cento del personale impiegato dall'impresa originaria negli ultimi due anni e almeno il 20 per cento del personale impiegato dalla nuova impresa prima della fusione. Per le imprese della classe 70C (prestito di personale) è determinante il numero di collaboratori interni;
- d. la nuova impresa esercita la propria attività con gli utensili, le macchine e le installazioni dell'impresa originaria, premesso che essi siano comunemente utilizzati nelle imprese di questo genere.

<sup>2</sup> Se i collaboratori dell'impresa originaria e della nuova impresa vengono impiegati per attività ascrivibili alla stessa comunità di rischio, la determinazione dei premi della nuova impresa avviene tenendo conto delle esperienze sul rischio di entrambe le imprese in misura proporzionale alla loro importanza.

## Capitolo 9: Limitazione dell'aumento annuale del premio<sup>63</sup>

### Art. 45<sup>64</sup>

<sup>1</sup> Se, nella riclassificazione, il tasso base determinante di un'impresa corrisponde ad un grado compreso tra 1 e 60, il premio può aumentare al massimo di 6 gradi l'anno nella tariffa base della Suva, ripartita in 150 gradi.

<sup>2</sup> Se, nella riclassificazione, il tasso base determinante di un'impresa corrisponde ad un grado compreso tra 61 e 80, il premio può aumentare al massimo di 5 gradi l'anno nella tariffa base della Suva, ripartita in 150 gradi.

<sup>3</sup> Se, nella riclassificazione, il tasso base determinante di un'impresa corrisponde ad un grado compreso tra 81 e 100, il premio può aumentare al massimo di 4 gradi l'anno nella tariffa base della Suva, ripartita in 150 gradi.

<sup>4</sup> Se, nella riclassificazione, il tasso base determinante di un'impresa corrisponde ad un grado compreso tra 101 e 150, il premio può aumentare al massimo di 3 gradi l'anno nella tariffa base della Suva, ripartita in 150 gradi.

<sup>5</sup> Questi limiti si applicano anche se avvengono contemporaneamente una revisione della tariffa, l'introduzione di una misura inerente la classificazione, l'applicazione della tariffazione empirica e la ripresa di un'impresa nonché mutazioni del genere e delle condizioni d'esercizio.

<sup>6</sup> Abrogato

<sup>7</sup> Se la differenza fra il tasso di premio netto e il fabbisogno in premi è più del triplo dell'aumento annuale massimo consentito del premio secondo i cpv. da 1 a 4, l'aumento annuale massimo consentito del premio ammonta alla metà della differenza.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 4 giugno 2020

<sup>64</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

<sup>65</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 12 novembre 2021

## Capitolo 10: Entrata in vigore della classificazione

### **Art. 46** Nuove imprese

La classificazione delle nuove imprese nelle classi e nei gradi della tariffa dei premi si applica dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l'affiliazione alla Suva; la retroattività è limitata a 5 anni.

### **Art. 47** Passaggio di imprese dagli assicuratori privati alla Suva

Per le imprese che sono state rilevate dagli assicuratori privati con decisione cresciuta in giudicato, la classificazione nelle classi e nei gradi della tariffa dei premi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se il passaggio alla Suva avviene nel primo trimestre dell'anno, la classificazione può essere applicata dal 1° luglio dello stesso anno. Può essere presa in considerazione anche la data di scadenza dei premi della polizza esistente.

### **Art. 48** Revisioni delle tariffe, misure inerenti la classificazione e tariffazione empirica

Le riclassificazioni a seguito di una revisione della tariffa dei premi, di misure inerenti la classificazione o dell'applicazione della tariffazione empirica hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 49** Modifica delle classificazioni cresciute in giudicato

Una classificazione può essere modificata con effetto retroattivo al massimo di 5 anni.

### **Art. 50** Variazioni del genere o delle condizioni d'esercizio<sup>66</sup>

Cambiamenti nell'attribuzione alle classi e ai gradi della tariffa dei premi AIP e AINP a causa di modifiche del genere o delle condizioni d'esercizio hanno effetto, in linea di principio, dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di contestuale cessione d'impresa secondo l'art. 42, la riclassificazione si applica alla data in cui avviene la cessione.<sup>67</sup>

### **Art. 51** Fusione, scissione di un'impresa, ristrutturazione di un gruppo e ripresa di un'impresa<sup>68</sup>

Se un'impresa viene riclassificata secondo l'art. 44 la nuova classificazione si applica alla data in cui avviene la fusione, la scissione dell'impresa, la ristrutturazione del gruppo e la ripresa dell'impresa.

<sup>66</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 giugno 2010

<sup>67</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

<sup>68</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

# Capitolo 11: Supplementi per spese amministrative e indennizzi

## Art. 52

<sup>1</sup> Il supplemento per le spese amministrative è determinato in percentuale dei premi netti.

<sup>2</sup> L'importo del supplemento per le spese amministrative deve essere sufficiente a coprire gli oneri ordinari per la gestione dell'assicurazione infortuni.<sup>69</sup>

<sup>3</sup> Il supplemento per le spese amministrative dell'assicurazione infortuni professionali ammonta al 12,50 per cento<sup>70</sup>. Per le imprese che versano un premio netto totale (AIP e AINP) a partire da 1,5 milioni di franchi l'anno, il supplemento per le spese amministrative varia dal 6,75 per cento al 12,50 per cento a seconda del premio netto dell'anno precedente<sup>71</sup>. Gli importi esatti dei supplementi per le spese amministrative sono riportati nella tabella all'allegato 3.

<sup>3bis</sup> Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 75 LAINF il supplemento spese amministrative dell'assicurazione infortuni professionali è di minimo 7,50 per cento e massimo 12,50 per cento. Con la compensazione di un eventuale indennizzo secondo il cpv. 5 il supplemento non può comunque essere inferiore al 4,50 per cento.<sup>72</sup>

<sup>4</sup> Il supplemento per le spese amministrative dell'assicurazione infortuni non professionali ammonta al 13,25 per cento<sup>73</sup>. Per le imprese che versano un premio netto totale (AIP e AINP) a partire da 1,5 milioni di franchi l'anno, il supplemento per le spese amministrative varia dall'8,25 per cento al 13,25 per cento<sup>74</sup> a seconda del premio netto dell'anno precedente. Gli importi esatti dei supplementi per le spese amministrative sono riportati nella tabella all'allegato 3.

<sup>4bis</sup> Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 75 LAINF il supplemento spese amministrative dell'assicurazione infortuni non professionali è di minimo 8,50 per cento e massimo 13,25 per cento<sup>75</sup>. Con la compensazione di un eventuale indennizzo secondo il cpv. 5 il supplemento non può comunque essere inferiore al 5,50 per cento<sup>76</sup>.

<sup>5</sup> Per le attività che esulano dal dovere di collaborazione imposto dalla legge alle imprese e che riducono in modo comprovabile e in misura notevole il lavoro amministrativo della Suva, si possono corrispondere degli indennizzi a favore delle imprese o di terzi. Tali indennizzi sono legati ad un mandato di prestazioni e regolamentati da un accordo.

<sup>69</sup> Art. 114 cpv. 1 OAINF

<sup>70</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

<sup>71</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

<sup>72</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

<sup>73</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 16 giugno 2023

<sup>74</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 16 giugno 2023

<sup>75</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 16 giugno 2023

<sup>76</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 16 giugno 2023

<sup>6</sup> Ai sensi della suddetta disposizione sono considerate imprese anche i gruppi di premio di cui all'art. 10 e i gruppi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e b e gestiscono in comune l'assicurazione. Per questi ultimi, il termine per inoltrare la richiesta di riduzione dei supplementi per le spese amministrative per l'anno successivo è il 30 giugno. Per i nuovi membri di un gruppo, il termine per inoltrare la richiesta di riduzione dei supplementi per le spese amministrative per l'anno in corso è il 31 marzo. In questo caso vengono applicati i supplementi per le spese amministrative calcolati per il gruppo nell'anno in corso.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

# Capitolo 12: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

## Art. 53<sup>78</sup>

<sup>1</sup> I gruppi di premio e i gruppi costi amministrativi (in precedenza denominati gruppi economici) costituiti secondo la precedente regolamentazione restano invariati.

<sup>2</sup> Le parti d'impresa costituite secondo la precedente regolamentazione rimangono invariate.

<sup>3</sup> Le regole di classificazione entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

<sup>4</sup> Abrogato

<sup>5</sup> Abrogato

<sup>6</sup> Nel 2019 i periodi di osservazione secondo l'art. 20, l'art. 37 cpv. 3 e l'art. 38 cpv. 3 sono di sette anni.

<sup>7</sup> Nel 2019, i limiti per la classificazione nel sistema bonus malus secondo l'art. 21 lett. c e l'art. 22 cpv. 1 corrispondono a un premio base di 35 000 franchi per l'AIP e di 420 000 franchi per l'AINP; il limite per la classificazione nella tariffazione empirica secondo l'art. 23 cpv. 1 corrisponde a un premio base di 2,1 milioni di franchi sia per l'AIP sia per l'AINP.

<sup>8</sup> Nel 2019 il limite inferiore secondo l'art. 22 cpv. 2 è di 17 500 franchi nell'AIP e di 350 000 franchi nell'AINP.

<sup>9</sup> Nel 2019 il numero minimo di anni con una somma salariale soggetta a premio secondo l'art. 22 cpv. 1 e l'art. 23 cpv. 1 è di due anni.

<sup>10</sup> Nel 2019 la variazione annuale massima consentita del premio secondo l'art. 45 cpv. 1 e 2 è di 3 gradi, quella secondo l'art. 45 cpv. 3 e 4 è di 2 gradi nella tariffa base ripartita in 150 gradi.

## Allegati

- 1 Strutture delle classi e tariffa di base
- 2 Gruppi di imprese ammessi
- 3 Supplementi per le spese amministrative
- 4 Attribuzione delle imprese alle classi, sottoclassi e parti di sottoclasse
- 5 Caratteristiche di esercizio particolari

Per il Consiglio d'amministrazione:  
Il Presidente: Franz Steinegger

Lucerna, 14 novembre 2008

La Segretaria generale: Judith Fischer

<sup>78</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 9 giugno 2017

# Strutture delle classi e tariffa di base

## Allegato 1 alla Tariffa dei premi della Suva

### Struttura delle classi con decorrenza 01.01.2025<sup>79</sup>

Tutte le aziende soggette alla Suva vengono classificate in una delle sottostanti classi, sottoclassi e parti di sottoclasse. Per ciascuna parte di sottoclasse viene fissato un tasso di base. Questo tasso viene riesaminato annualmente e se necessario, adeguato.

#### **Estrazione di materiali e industria dei leganti**

<b>1B</b>	<b>Cave e industria del cemento<sup>80</sup></b>
A0	Estrazione di sabbia, ghiaia e argilla; fabbricazione di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi
B0	Fabbricazione di cemento, calce e gesso

#### **Articoli in cemento e elementi in calcestruzzo**

<b>2A</b>	<b>Articoli in cemento e elementi in calcestruzzo<sup>81</sup></b>
A0	Fabbricazione di articoli in cemento
B0	Fabbricazione di elementi in calcestruzzo

#### **Ceramica e vetro**

<b>6A</b>	<b>Ceramica e vetro<sup>82</sup></b>
A0	Fabbricazione ceramica grezza
B0	Fabbricazione di ceramica fine e di vasellame
C0	Fabbricazione di vetro e di prodotti in fibre di vetro
CA	Deformazione di vetro, pittura su vetro
DB	Costruzione in vetro, lavori da vetraio sul cantiere
DW	Lavorazione del vetro, lavori da vetraio in officina

#### **Metallurgia**

<b>10M</b>	<b>Metallurgia</b>
A0	Produzione di metalli ferrosi e non ferrosi
B0	Trasformazione plastica dei metalli
C0	Fonderia di metalli senza forme di sabbia
CS	Fonderia specializzata
D0	Fonderia di metalli con forme in sabbia

<sup>79</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

<sup>80</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

<sup>81</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

<sup>82</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

## **Costruzioni in acciaio e in metallo**

- 11C** Costruzione in acciaio, metalliche e di apparecchiature, imprese di montaggio<sup>83</sup>
- A0 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, officina da fabbro, forgia
  - AS Costruzioni metalliche, di grandi contenitori e di pipelines
  - B0 Costruzione di apparecchi, officina da fabbro industriale
  - C0 Fabbricazione, montaggio e riparazione di avvolgibili, lamelle e tende da sole
  - D0 Fabbricazione di prodotti leggeri in tubi metallici
  - E0 Montaggio e posa d'elementi edili e di arredamenti
  - F0 Montaggio di carpenteria metallica

## **Costruzione di macchine, impianti e veicoli**

- 13B** Costruzione di macchine<sup>84</sup>
- A0 Lavorazione con asportazione di trucioli e metallurgia delle polveri
  - B0 Fabbricazione di macchine
  - BF Meccanica di precisione e incisioni
  - C0 Montaggio esterno e riparazione di macchine
- 13D** Veicoli terrestri e macchine per cantieri «manutenzione»
- A0 Manutenzione di autoveicoli leggeri
  - AK Stazioni di servizio, impianti di lavaggio e parcheggi senza personale compresi eventuali negozi o luoghi di ristorazione affiliati<sup>85</sup>
  - B0 Manutenzione di autoveicoli pesanti e carrelli elevatori
  - C0 Manutenzione di macchine e apparecchi agricoli e per cantieri
  - D0 Manutenzione di moto
  - DF Manutenzione di biciclette, motorini e sedie a rotelle
- 13E** Veicoli terrestri, acquatici e aerei «Carrozzerie»<sup>86 87</sup>
- A0 Carrozzeria
  - AM Fabbrica di aerei
  - D0 Officina per la riparazione di carrozzerie, cantiere nautico
  - DS Selleria d'automobili

<sup>83</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

<sup>84</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>85</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 12 novembre 2021

<sup>86</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

<sup>87</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 18 giugno 2021



### **Microtecnica e tecnica medicale, elettrotecnica**

<b>15D</b>	<b>Microtecnica e tecnica medicale, elettrotecnica<sup>88</sup></b>
A0	Fabbricazione rispettivamente finitura di prodotti della tecnica dell'informazione, microtecnica, medicale e d'orologeria
AS	Fabbricazione rispettivamente finitura di gioielli e/o medaglie, monete, distintivi e/o componenti in pietre preziose, ceramica e affini
AZ	Fabbricazione di prodotti dell'odontotecnica
B0	Riparazione, servizio, negozi di vendita per prodotti della tecnica dell'informazione, microtecnica, tecnica medicale, orologeria e gioielleria
C0	Fabbricazione di prodotti dell'elettrotecnica
D0	Riparazione, servizio di prodotti dell'elettrotecnica

### **Industrie addette alla lavorazione della latta e del filo metallico**

<b>16B</b>	<b>Articoli in ferro, latta e metallo</b>
A0	Impresa da lattoniere industriale
AR	Fabbrica di tubi, fabbrica di profilati
B0	Fabbricazione d'oggetti in metallo, officina di stampaggio
C0	Fabbricazione di articoli in filo metallico
CS	Fabbrica di cavi metallici
D0	Negozi di tecnica di chiusura, coltelleria, negozio d'armi
<b>16C</b>	<b>Tecnica di trattamento delle superfici</b>
A0	Impresa della tecnica della verniciatura
AA	Impresa di protezione anticorrosiva con lavori all'esterno
B0	Impresa della galvanotecnica
C0	Zincheria a caldo
CH	Laboratorio di tempra
CP	Rivestimento di materie dure
CT	Spruzzatura a caldo

### **Imprese della lavorazione del legno (segherie, falegnamerie)**

<b>17S</b>	<b>Segherie e industria del legno (senza carpenterie)<sup>89</sup></b>
A0	Trasformazione del legno grezzo in legname da taglio e in semiproducti, stabilimento d'impregnazione, fabbricazione di imballaggi in legno
AA	Trasformazione di legname da taglio in semiproducti e di legname da taglio e materiali derivati del legno in semiproducti

<sup>88</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 18 giugno 2021

<sup>89</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

## 18S Falegnamerie

- A0 Lavorazione di legno in officina e su cantiere
- AA Fabbricazione manuale di piccoli prodotti in legno, doratura
- AB Lavori di montaggio e di posa di prodotti in legno per appartamenti e per l'edilizia su cantieri
- AW Trasformazione del legno in officina in prodotti per appartamenti e per l'edilizia e per altri scopi

## Lavorazione di materie plastiche

### 23C Plastica

- A0 Trasformazione meccanica di materia plastica in profili e nastri, preparazione delle materie grezze
- B0 Trasformazione meccanica di materia plastica in pezzi sagomati
- C0 Trasformazione artigianale di materia plastica, trasformazione successiva con e senza asportazione di trucioli di prodotti semilavorati

## Carta, stampa e media

### 24K Carta, stampa e media<sup>90</sup>

- A0 Carta, cartone e cartonaggio
- B0 Lavori di pre stampa, redazione e laboratorio fotografico / cinematografico
- C0 Stamperia, studio audio e film
- D0 Ulteriore lavorazione di carta e fogli

## Industria della lavorazione del cuoio e dei tessuti

### 28M Cuoio, tessili e indumenti<sup>91</sup>

- A0 Biancheria, indumenti e maglia
- B0 Filati, tessuti e cuoio
- C0 Lavorazione di fibre tessili, lavanderia

## Industria chimica e farmaceutici

### 32A Farmaceutici, prodotti chimici di base e puri, cosmetici

- A0 Fabbricazione di prodotti chimici di base e fini
- B0 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e cosmetici
- C0 Ricerca e sviluppo in laboratori

### 32F Prodotti chimico-tecnici

- A0 Fabbricazione di prodotti chimico-tecnici
- E0 Lavori di disinfezione e lotta antiparassitaria
- F0 Produzione di coloranti e vernici
- G0 Fabbricazione di esplosivi
- H0 Riciclaggio di sostanze pericolose per l'ambiente

<sup>90</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

<sup>91</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

## **Prodotti alimentari, bevande e tabacco**

<b>36N</b>	<b>Prodotti alimentari, bevande e tabacco<sup>92</sup></b>
A0	Produzione alimentare, carne esclusa
D0	Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
E0	Produzione di bevande, birra esclusa
F0	Fabbricazione di birra
G0	Industria del tabacco

## **Lavorazione della pietra**

<b>38S</b>	<b>Lavorazione della pietra<sup>93</sup></b>
A0	Scultura su pietra
B0	Estrazione e rinnovazione della pietra naturale <sup>94</sup>
C0	Segazione della pietra e posa di prodotti in pietra naturale <sup>95</sup>

## **Amministrazioni pubbliche**

<b>40M</b>	<b>Amministrazioni pubbliche<sup>96</sup></b>
A0	Lavori comunali
C0	Salute e assistenza
F0	Formazione, affari sociali e cultura
S0	Sicurezza e circolazione
U0	Manutenzione
V0	Amministrazione

## **Edilizia e genio civile**

<b>41A</b>	<b>Settore principale dell'edilizia<sup>97</sup></b>
A0	Settore principale dell'edilizia
AE	Elementi in calcestruzzo
AG	Costruzione di ponteggi
AK	Lavori di ogni genere nel settore dell'edilizia
AT	Lavori in sotterraneo
AW	Costruzione di strade (sovrastuttura, pavimentazione)
B0	Costruzione in legno, carpenteria
CA	Paesaggistica, piantagione e manutenzione di giardini

## **Imprese forestali**

<b>42B</b>	<b>Imprese forestali</b>
A0	Impresa forestale

<sup>92</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

<sup>93</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>94</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

<sup>95</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

<sup>96</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>97</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 14 novembre 2014

### **Imprese di pittura, di gessatura e di copertura tetti**

#### **44D Pittura e gessatura<sup>98</sup>**

- A0 Impresa di pittura
- AR Restauro di opere d'arte in atelier
- B0 Impresa di gessatura

#### **44E Coperture di tetti e rivestimenti di facciate<sup>99</sup>**

- E0 Costruzione di coperture tetti e facciate ventilate

### **Manutenzione di stabili, imprese d'installazione (senza installazioni elettriche), da lattoniere edile, da spazzacamino e di posa piastrelle**

#### **45B Imprese di posa di pavimenti<sup>100</sup>**

- A0 Imprese di posa pavimenti

#### **45D Pulizia di edifici, immobili e Facility Services<sup>101</sup>**

- C0 Pulizia di edifici, immobili e Facility Services

#### **45G Tecnica della costruzione<sup>102</sup>**

- C0 Spazzacamino
- D0 Revisione di cisterne
- E0 Installazione sanitaria, riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
- ES Riparazione e servizio di installazioni tecniche della costruzione
- F0 Lattoneria edile

#### **45M Rivestimenti in piastrelle, fumisterie e isolamenti interni**

- A0 Impresa da piastrellista e di fumisteria
- B0 Isolamenti contro il freddo, il calore e il rumore, bonifiche da amianto
- C0 Posa di rivestimenti di soffitti

### **Ferrovie, navigazione e impianti di risalita<sup>103</sup>**

#### **47F Ferrovie e navigazione**

- A0 FFS, membri del gruppo premi FFS
- B0 Ferrovie, navigazione passeggeri
- C0 Navigazione mercantile
- D0 Ristorazione ferroviaria e navale

#### **47G Impianti di risalita e ristorazione in montagna**

- A0 Funivie
- B0 Ferrovie unicamente a cremagliera
- C0 Ristorazione in montagna
- D0 Attività sportive nel tempo libero (a fianco di attività Suva)
- E0 Sport estremo (a fianco di attività Suva)

<sup>98</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

<sup>99</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

<sup>100</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 18 giugno 2021

<sup>101</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

<sup>102</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014

<sup>103</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

## **Trasporti stradali**

49A	Trasporti stradali <sup>104</sup>
D0	Trasporto su strada di merci
F0	Trasporto su strada di persone, peso complessivo fino a 3,5 t
G0	Trasporto su strada di persone, peso complessivo superiore a 3,5 t

## **Trasporto aereo**

50A	Trasporto aereo, manutenzione di aeromobili <sup>105</sup>
AE	Manutenzione di aeromobili, aeroporti, servizi a terra (operativi/ amministrativi)
AG	Aerei, palloni aerostatici, dirigibili
AH	Elicotteri

## **Aziende commerciali e magazzini, riciclaggio**

52A	Aziende commerciali e magazzini <sup>106 107</sup>
G0	Movimentazione piccole merci
GV	Negozi
K0	Movimentazione merci pesanti
N0	Magazzino
R0	Grandi distributori particolari
52D	Riciclaggio <sup>108</sup>
A0	Riciclaggio di metallo e non-metallo

## **Energia**

55A	Produzione e distribuzione d'energia
B0	Centrale di produzione d'energia (acqua, gas, vento ecc.)
BF	Centrale a combustibili solidi, impianto di biogas
BK	Centrale nucleare
C0	Distributore d'energia
55D	Installazioni elettriche e costruzione di reti <sup>109</sup>
A0	Impianti elettrici, reti dati
AK	Installazioni di sistemi di comunicazione e di multimedia
B0	Montaggio di linee aeree e posa di cavi sotterranei

<sup>104</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 giugno 2010 e del 17 giugno 2011

<sup>105</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>106</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

<sup>107</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 18 giugno 2021

<sup>108</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>109</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 18 giugno 2021

## **Uffici (commerciali e tecnici), amministrazioni e imprese della Confederazione**

### **60F Uffici<sup>110</sup>**

CO	Ufficio
LO	Ufficio
MO	Ufficio
NO	Ufficio
PO	Ufficio
RO	Ufficio
SO	Ufficio

### **61A Amministrazione federale e posta**

A0	Amministrazione federale
----	--------------------------

### **62B Uffici d'architettura e d'ingegneria<sup>111</sup>**

A0	Ufficio d'architettura e d'ingegneria del settore edile
B0	Ufficio d'ingegneria in meccanica tecnica e elettrotecnica
C0	Ufficio d'ingegneria in impiantistica edilizia
D0	Ufficio d'ingegneria in tecnica dell'informazione e medicale
E0	Laboratorio di fisica e tecnica

## **Prestito di personale**

### **70C Prestito di personale<sup>112</sup>**

A0	Prestito di personale edilizia e industria
AC	Prestito di personale servizi senza attività di ufficio
AL	Prestito di personale sport professionistico
B0	Prestito di personale attività di ufficio e amministrazione propria
BI	Prestito di personale informatica e relativa amministrazione

## **Istituzioni sociali e laboratori d'apprendistato**

### **71A Istituzioni sociali e laboratori d'apprendistato<sup>113</sup>**

B0	Personale laboratori
C0	Clienti laboratori
D0	Personale case per invalidi/strutture diurne
E0	Clienti case per invalidi/strutture diurne

<sup>110</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

<sup>111</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 5 giugno 2009

<sup>112</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

<sup>113</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 giugno 2010

## Struttura delle classi dell'AINP con decorrenza 01.01.2025

Le comunità di rischio dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP) coincidono di regola con le classi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali (AIP). Gli assicurati dell'assicurazione convenzionale formano una propria comunità di rischio.<sup>114</sup>

Eccezioni:

### Accorpamento di classi

Abrogato<sup>115</sup>

### Suddivisione di classi<sup>116</sup>

In base al loro rischio, alcune sottoclassi o parti di sottoclasse delle classi dell'AINP costituiscono, da sole o insieme, una comunità di rischio separata dell'AINP:

Classe	Designazione	Comunità di rischio AINP	
<b>Classe 40M</b>	<b>Amministrazioni pubbliche<sup>117</sup></b>		
Parte di sotto-classe A0	Lavori comunali	40M A0	Lavori comunali
Parte di sotto-classe C0	Salute e assistenza	40M C0	Salute e assistenza
Parte di sotto-classe F0	Formazione, affari sociali e cultura	40M F0	Formazione, affari sociali e cultura
Parte di sotto-classe S0	Sicurezza e circolazione	40M S0	Sicurezza e circolazione
Parte di sotto-classe U0	Manutenzione	40M U0	Manutenzione
Parte di sotto-classe V0	Amministrazione	40M V0	Amministrazione

<sup>114</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 12 novembre 2021

<sup>115</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>116</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

<sup>117</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

**Classe 50A Trasporto aereo, manutenzione di aeromobili<sup>118</sup>**

Parte di sotto-classe AE	Manutenzione di aeromobili, aeroporti, servizi a terra (operativi/amministrativi)	50 AE	Manutenzione di aeromobili, aeroporti, servizi a terra (operativi/amministrativi)
Parte di sotto-classe AG	Aerei, palloni aerostatici, dirigibili	50 AG	Aerei, palloni aerostatici, dirigibili
Parte di sotto-classe AH	Elicotteri	50 AH	Elicotteri

**Classe 70C Prestito di personale**

Parte di sotto-classe A0	Prestito di personale edilizia e industria	70C A0	Prestito di personale edilizia e industria
Parte di sotto-classe AC	Prestito di personale servizi senza attività di ufficio	70C AC	Prestito di personale servizi senza attività di ufficio
Parte di sotto-classe AL	Prestito di personale sport professionistico	70C AL	Prestito di personale sport professionistico
Parte di sotto-classe B0	Prestito di personale attività di ufficio e amministrazione propria	70C B0	Prestito di personale attività di ufficio e amministrazione propria
Parte di sotto-classe BI	Prestito di personale informatica e relativa amministrazione	70C BI	Prestito di personale informatica e relativa amministrazione

**Classe 71A Istituzioni sociali e laboratori d'apprendistato**

Sotto-classi B + D	Personale laboratori; personale strutture abitative/centri diurni	71A_B*	Personale laboratori; personale strutture abitative/centri diurni
Sotto-classi C + E	Utenti laboratori; Utenti strutture abitative/centri diurni	71A_C*	Utenti laboratori; Utenti strutture abitative/centri diurni

<sup>118</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023



## Tariffa di base AIP e AINP

Grado	TP netto *	Grado	TP netto *	Grado	TP netto *
1	0,0200	51	0,229	101	2,63
2	0,0210	52	0,241	102	2,76
3	0,0221	53	0,253	103	2,90
4	0,0232	54	0,265	104	3,04
5	0,0243	55	0,279	105	3,20
6	0,0255	56	0,293	106	3,36
7	0,0268	57	0,307	107	3,52
8	0,0281	58	0,323	108	3,70
9	0,0295	59	0,339	109	3,89
10	0,0310	60	0,356	110	4,08
11	0,0326	61	0,374	111	4,28
12	0,0342	62	0,392	112	4,50
13	0,0359	63	0,412	113	4,72
14	0,0377	64	0,432	114	4,96
15	0,0396	65	0,454	115	5,21
16	0,0416	66	0,477	116	5,47
17	0,0437	67	0,501	117	5,74
18	0,0458	68	0,526	118	6,03
19	0,0481	69	0,552	119	6,33
20	0,0505	70	0,580	120	6,65
21	0,0531	71	0,609	121	6,98
22	0,0557	72	0,639	122	7,33
23	0,0585	73	0,671	123	7,69
24	0,0614	74	0,704	124	8,08
25	0,0645	75	0,740	125	8,48
26	0,0677	76	0,777	126	8,91
27	0,0711	77	0,815	127	9,35
28	0,0747	78	0,856	128	9,82
29	0,0784	79	0,899	129	10,31
30	0,0823	80	0,944	130	10,83
31	0,0864	81	0,991	131	11,37
32	0,0908	82	1,041	132	11,94
33	0,0953	83	1,093	133	12,53
34	0,1001	84	1,147	134	13,16
35	0,1051	85	1,205	135	13,82
36	0,1103	86	1,265	136	14,51
37	0,1158	87	1,328	137	15,23
38	0,1216	88	1,395	138	15,99
39	0,1277	89	1,464	139	16,79
40	0,1341	90	1,538	140	17,63
41	0,1408	91	1,615	141	18,52
42	0,1478	92	1,695	142	19,44
43	0,1552	93	1,780	143	20,41
44	0,1630	94	1,869	144	21,43
45	0,1711	95	1,963	145	22,51
46	0,1797	96	2,061	146	23,63
47	0,1887	97	2,164	147	24,81
48	0,1981	98	2,272	148	26,05
49	0,2080	99	2,386	149	27,36
50	0,2184	100	2,505	150	28,72

\* Il tasso di premio netto (TP netto) indica il premio netto in percentuale della somma salariale.

# Gruppi di imprese ammessi

## Allegato 2 alla Tariffa dei premi della Suva

**La formazione di gruppi di imprese è ammessa di principio tra aziende appartenenti allo stesso gruppo di classi sottostante ciascuna tra loro<sup>119</sup>**

1. Classi 1B, 2A, 38S con 41A (estrazione di materiale con edilizia e genio civile)
2. Classi 10M, 11C, 13B, 13D, 13E, 15D, 16B, 16C, 23C e 45G (aziende di lavorazione del metallo e materie sintetiche, officine di riparazione e di montaggio)<sup>120</sup>
3. Classi 17S, 18S, 41A, 42B e 45B (legno e costruzione)
4. Classi 23C e 24K (carta e stampa)
5. Classi 23C, 32A e 32F (materie plastiche e chimica)<sup>121</sup>
6. Classi 28M e 32F (cuoio, tessuti, indumenti e chimica)
7. Classi 32A, 32F e 36N (chimica, generi alimentari, bevande e tabacco)
8. Classi 18S, 28M e 45B ( falegname, decoratore d'interni e posa di pavimenti)
9. Classi 38S, 41A, 44D, 44E, 45B, 45G e 45M (edilizia, genio civile e relative attività accessorie)<sup>122</sup>
10. Classi 40M, 42B, 47F, 49A, 55A, 61A e 71A (amministrazioni pubbliche e attività del comune)<sup>123</sup>
11. Classi 47F, 47G e 49A (ferrovie e aziende di trasporto)<sup>124</sup>
12. Classi 55A, 55D e 45G (distribuzione di corrente)<sup>125</sup>
13. Classe 49A (esclusione del trasporto in una propria azienda) con tutte<sup>126</sup>

### **Inoltre<sup>127</sup>**

14. Aziende di trasporto (classe 49A) insieme ad aziende delle classi 1B, 2A, 32A, 32F, 36N, 38S e 41A
15. Aziende commerciali e magazzini (classe 52A) insieme ad aziende di tutte le classi
16. Uffici d'architettura e d'ingegneria (classe 62B) insieme ad aziende di tutte le classi<sup>128</sup>
17. Imprese di pulizia di edifici e facility services (classi 45D) insieme ad aziende di tutte le classi.<sup>129</sup>

<sup>119</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

<sup>120</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

<sup>121</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 giugno 2010

<sup>122</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

<sup>123</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

<sup>124</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

<sup>125</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione dell'11 giugno 2010

<sup>126</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 15 giugno 2012

<sup>127</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017

<sup>128</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

<sup>129</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

## Supplementi per le spese amministrative

### Allegato 3 alla Tariffa dei premi della Suva

Supplementi dei premi	AIP	AINP
Supplemento per le spese amministrative di aziende piccole e medio-grandi con un volume di premio netto fino a CHF 1 500 000.– somma di premio netto (AIP <sup>130</sup> e AINP <sup>131</sup> )	12,50 %	13,25 %
Finanziamento dei costi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali in genere*	6,50 %	
Finanziamento dei costi per la prevenzione degli infortuni non professionali*		0,75 %
<b>Totale supplementi con decorrenza 01.01.2025</b>	<b>19,00 %</b>	<b>14,00 %</b>

\* Questi supplementi sono fissati dal Consiglio federale.

Per la parte dei premi netti che superano la soglia di CHF 1 500 000.– è addebitato per le spese amministrative solamente un tasso di costi marginali.

	AIP	AINP
Tasso di costi marginali per le spese amministrative	6,75 %	8,25 %

Viene effettivamente deciso un tasso misto, arrotondato a  $\frac{1}{20}$  per cento, secondo le tabelle alle pagine 44 e 45.

<sup>130</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

<sup>131</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 16 giugno 2023

## AIP Tasso per le spese amministrative<sup>132</sup>

Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA
1 500 000	12,50 %	2 006 000	11,05 %	3 027 000	9,60 %	6 161 000	8,15 %
1 514 000	12,45 %	2 030 000	11,00 %	3 081 000	9,55 %	6 389 000	8,10 %
1 527 000	12,40 %	2 054 000	10,95 %	3 137 000	9,50 %	6 635 000	8,05 %
1 541 000	12,35 %	2 079 000	10,90 %	3 195 000	9,45 %	6 900 000	8,00 %
1 555 000	12,30 %	2 104 000	10,85 %	3 255 000	9,40 %	7 188 000	7,95 %
1 569 000	12,25 %	2 130 000	10,80 %	3 318 000	9,35 %	7 500 000	7,90 %
1 583 000	12,20 %	2 157 000	10,75 %	3 383 000	9,30 %	7 841 000	7,85 %
1 598 000	12,15 %	2 184 000	10,70 %	3 450 000	9,25 %	8 215 000	7,80 %
1 613 000	12,10 %	2 212 000	10,65 %	3 521 000	9,20 %	8 625 000	7,75 %
1 628 000	12,05 %	2 241 000	10,60 %	3 594 000	9,15 %	9 079 000	7,70 %
1 643 000	12,00 %	2 270 000	10,55 %	3 671 000	9,10 %	9 584 000	7,65 %
1 659 000	11,95 %	2 300 000	10,50 %	3 750 000	9,05 %	10 148 000	7,60 %
1 675 000	11,90 %	2 332 000	10,45 %	3 834 000	9,00 %	10 782 000	7,55 %
1 692 000	11,85 %	2 364 000	10,40 %	3 921 000	8,95 %	11 500 000	7,50 %
1 708 000	11,80 %	2 396 000	10,35 %	4 012 000	8,90 %	12 322 000	7,45 %
1 725 000	11,75 %	2 430 000	10,30 %	4 108 000	8,85 %	13 270 000	7,40 %
1 743 000	11,70 %	2 465 000	10,25 %	4 208 000	8,80 %	14 375 000	7,35 %
1 761 000	11,65 %	2 500 000	10,20 %	4 313 000	8,75 %	15 682 000	7,30 %
1 779 000	11,60 %	2 537 000	10,15 %	4 424 000	8,70 %	17 250 000	7,25 %
1 797 000	11,55 %	2 575 000	10,10 %	4 540 000	8,65 %	19 167 000	7,20 %
1 816 000	11,50 %	2 614 000	10,05 %	4 663 000	8,60 %	21 563 000	7,15 %
1 836 000	11,45 %	2 654 000	10,00 %	4 792 000	8,55 %	24 643 000	7,10 %
1 855 000	11,40 %	2 696 000	9,95 %	4 929 000	8,50 %	28 750 000	7,05 %
1 875 000	11,35 %	2 739 000	9,90 %	5 074 000	8,45 %	34 500 000	7,00 %
1 896 000	11,30 %	2 783 000	9,85 %	5 228 000	8,40 %	43 125 000	6,95 %
1 917 000	11,25 %	2 828 000	9,80 %	5 391 000	8,35 %	57 500 000	6,90 %
1 939 000	11,20 %	2 875 000	9,75 %	5 565 000	8,30 %	86 250 000	6,85 %
1 961 000	11,15 %	2 924 000	9,70 %	5 750 000	8,25 %	172 500 000	6,80 %
1 983 000	11,10 %	2 975 000	9,65 %	5 949 000	8,20 %	superiore	6,75 %

<sup>132</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 17 giugno 2011

## AINP Tasso per le spese amministrative<sup>133</sup>

Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA	Fino a premio netto	Tasso SA
1 500 000	13,25 %	2 055 000	11,90 %	3 261 000	10,55 %	7 895 000	9,20 %
1 516 000	13,20 %	2 084 000	11,85 %	3 334 000	10,50 %	8 334 000	9,15 %
1 531 000	13,15 %	2 113 000	11,80 %	3 410 000	10,45 %	8 824 000	9,10 %
1 547 000	13,10 %	2 143 000	11,75 %	3 489 000	10,40 %	9 375 000	9,05 %
1 563 000	13,05 %	2 174 000	11,70 %	3 572 000	10,35 %	10 000 000	9,00 %
1 579 000	13,00 %	2 206 000	11,65 %	3 659 000	10,30 %	10 715 000	8,95 %
1 596 000	12,95 %	2 239 000	11,60 %	3 750 000	10,25 %	11 539 000	8,90 %
1 613 000	12,90 %	2 273 000	11,55 %	3 847 000	10,20 %	12 500 000	8,85 %
1 631 000	12,85 %	2 308 000	11,50 %	3 948 000	10,15 %	13 637 000	8,80 %
1 649 000	12,80 %	2 344 000	11,45 %	4 055 000	10,10 %	15 000 000	8,75 %
1 667 000	12,75 %	2 381 000	11,40 %	4 167 000	10,05 %	16 667 000	8,70 %
1 686 000	12,70 %	2 420 000	11,35 %	4 286 000	10,00 %	18 750 000	8,65 %
1 705 000	12,65 %	2 460 000	11,30 %	4 412 000	9,95 %	21 429 000	8,60 %
1 725 000	12,60 %	2 500 000	11,25 %	4 546 000	9,90 %	25 000 000	8,55 %
1 745 000	12,55 %	2 543 000	11,20 %	4 688 000	9,85 %	30 000 000	8,50 %
1 765 000	12,50 %	2 587 000	11,15 %	4 839 000	9,80 %	37 500 000	8,45 %
1 786 000	12,45 %	2 632 000	11,10 %	5 000 000	9,75 %	50 000 000	8,40 %
1 808 000	12,40 %	2 679 000	11,05 %	5 173 000	9,70 %	75 000 000	8,35 %
1 830 000	12,35 %	2 728 000	11,00 %	5 358 000	9,65 %	150 000 000	8,30 %
1 852 000	12,30 %	2 778 000	10,95 %	5 556 000	9,60 %	superiore	8,25 %
1 875 000	12,25 %	2 831 000	10,90 %	5 770 000	9,55 %		
1 899 000	12,20 %	2 885 000	10,85 %	6 000 000	9,50 %		
1 924 000	12,15 %	2 942 000	10,80 %	6 250 000	9,45 %		
1 949 000	12,10 %	3 000 000	10,75 %	6 522 000	9,40 %		
1 974 000	12,05 %	3 062 000	10,70 %	6 819 000	9,35 %		
2 000 000	12,00 %	3 125 000	10,65 %	7 143 000	9,30 %		
2 028 000	11,95 %	3 192 000	10,60 %	7 500 000	9,25 %		

<sup>133</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 16 giugno 2023

# Attribuzione delle imprese alle classi, sottoclassi e parti di sottoclasse

## Allegato 4 alla Tariffa dei premi della Suva<sup>134</sup> <sup>135</sup>

Nelle comunità di rischio riportate nella tabella sottostante l'attribuzione avviene già a partire dal superamento del valore limite indicato.

Se il valore limite si riferisce alla classe, la successiva attribuzione dell'impresa alla sottoclasse e alla parte di sottoclasse avviene in base al principio maggioritario. Se il valore limite si riferisce alla parte di sottoclasse, l'attribuzione dell'impresa alla classe e alla sottoclasse avviene in base al principio maggioritario.

I valori limite sono intesi in percentuale della somma salariale. In caso di superamento di più valori limite, l'attribuzione avviene secondo la sequenza indicata nella tabella.<sup>136</sup>

<b>Classe Sottoclasse Parte di sottoclasse</b>	<b>Valore limite classe</b>	<b>Valore limite sottoclasse</b>	<b>Valore limite parte di sottoclasse</b>
<b>32F G0</b>	0	0	0
<b>36N</b>	10	–	–
<b>47F B</b>	–	0	–
<b>55A C</b>	–	5	–
<b>41A C</b>	–	10	–
<b>11C A</b>	–	15	–
<b>11C B</b>	–	25	–
<b>50A AH</b>	–	–	0
<b>11C AS</b>	–	–	15
<b>11C A0</b>	–	–	15
<b>55A B0</b>	–	–	20
<b>45G E0</b>	–	–	20
<b>16C AA</b>	–	–	25

<sup>134</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014, 14 novembre 2014 e 12 giugno 2015

<sup>135</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>136</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2017 e del 26 giugno 2018

Nelle comunità di rischio riportate nella tabella sottostante l'attribuzione avviene soltanto al raggiungimento del valore limite indicato.<sup>137</sup>

Classe Sottoclasse Parte di sottoclasse	Valore limite classe	Valore limite sottoclasse	Valore limite parte di sottoclasse
62B	90 incl. ufficio*	–	–
71A	100	–	–
52A GV	–	–	75
47G C0	–	–	90 incl. ufficio*
47F D0	–	–	90 incl. ufficio*
32A C0	–	–	95 incl. ufficio*

\* Attività attribuite alla parte di sottoclasse 60F C0 come gestione aziendale, marketing, acquisto, vendita, uffici commerciali e tecnici.

#### Altre eccezioni

- a) Per le amministrazioni pubbliche, il valore limite per l'attribuzione alla classe 42B è situato al 5 per cento.
- b) I membri del gruppo di premio delle FFS vengono attribuiti alla parte di sottoclasse 47F A0 indipendentemente dalle loro caratteristiche di esercizio.
- c) L'attribuzione alla classe 55A avviene unicamente in base alla natura dell'impresa.
- d) Alle parti di sottoclasse o classi 60F, 47G D0 e 47G E0 non viene attribuita alcuna impresa. Esse servono unicamente a calcolare i tassi base in relazione alle caratteristiche di esercizio particolari.<sup>138</sup>
- e) All'interno della classe 18S ( falegnamerie) l'attribuzione avviene nella parte di sottoclasse 18S A0 se i lavori di falegnameria vengono svolti contemporaneamente in officina e fuori sede in misura di oltre il 10 per cento ciascuno.
- f) Nella classe 41A (Edilizia e genio civile), le imprese che presentano caratteristiche d'esercizio di tre o più parti di sottoclasse del settore dell'edilizia o delle relative attività affini, con una somma salariale pari al massimo a 200 000 franchi, vengono attribuite alla parte di sottoclasse AK.<sup>139</sup>

<sup>137</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>138</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>139</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

- g) Un'impresa che svolge le attività di cui all'art. 66 lett. m della LAINF, viene attribuita alla comunità di rischio dell'impresa per la quale svolge tali attività. Se le attività sono svolte per imprese appartenenti a comunità di rischio diverse, l'attribuzione avviene in base al principio maggioritario. Sono esclusi da questa disposizione gli uffici di ingegneria economicamente indipendenti.<sup>140</sup>
- h) Le imprese per le quali la paesaggistica, la piantagione e la manutenzione di giardini rappresentano la quota più elevata delle caratteristiche d'esercizio in termini di somma salariale vengono attribuite alla parte di sottoclasse 41A CA.<sup>141</sup>

<sup>140</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 26 giugno 2018

<sup>141</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 4 giugno 2020



## Caratteristiche di esercizio particolari

### Allegato 5 alla Tariffa dei premi della Suva<sup>142 143</sup>

Si tiene conto delle caratteristiche di esercizio particolari in base ai valori soglia indicati nella tabella sottostante.<sup>144</sup>

I valori soglia sono intesi in percentuale della somma salariale.

Classe Sottoclasse Parte di sottoclasse	Valore soglia ufficio	Valore soglia core business standard	Valore soglia core business eccezione	Eccezioni				
01B	25	15	25	49A D0	-	-	-	-
02A	25	15	25	52A K0	-	-	-	-
06A	25	15	-	-	-	-	-	-
06A DB	25	15	5	06A DW	-	-	-	-
10M	25	15	20	10M	-	-	-	-
11C	35	10	-	-	-	-	-	-
11C A0	35	10	70	11C E0	-	-	-	-
11C AS	35	10	70	11C E0	11C F0	-	-	-
11C B0	35	10	30	11C E0	-	-	-	-
13B A	25	15	25	62B	-	-	-	-
13B B <sup>145</sup>	50	15	25	11C B0	13B	15D A0	62B	-
13B C	40	15	25	62B	-	-	-	-
13D	45	15	-	-	-	-	-	-
13D C0	45	15	30	11C	-	-	-	-
13D AK	25 <sup>146</sup>	15	40	13D	-	-	-	-
13E	30	15	25	13D A0	13D B0	13D C0	-	-
13E A0	45	15	25	13D A0	13D B0	13D C0	-	-
13E DS	25	15	25	13D A0	13D B0	13D C0	-	-
15D A0	90	20	90	-	62B	-	-	-
15D AS	35	20	35	-	62B	-	-	-
15D AZ	90	20	90	-	62B	-	-	-
15D B	50	20	50	-	62B	-	-	-
15D C0	40	20	40	-	62B	-	-	-
15D D0	30	20	30	-	62B	-	-	-
16B	35	15	25	11C B0	16B	45G F0	-	-
16C	35	10	-	-	-	-	-	-
17S	25	15	25	18S	42B	49A D0	-	-
18S	25	10	20	41A B0	-	-	-	-
18S A0	25	10	100	18S AB	18S AW	-	-	-
23C	35	10	30	13B B0	23C C0	-	-	-
24K	40	10	5	11C A0	11C E0	24K B0	-	-
28M	30	10	0	18S	41A	44D	45B	45M

<sup>142</sup> Secondo la decisione del Consiglio d'amministrazione del 13 giugno 2014, 14 novembre 2014 e 12 giugno 2015

<sup>143</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>144</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2019

<sup>145</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>146</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

Classe Sottoclasse Parte di sottoclasse	Valore soglia ufficio	Valore soglia core business standard	Valore soglia core business eccezione	Eccezioni				
32A	35	10	15	32A C0	-	-	-	-
32F	30	15	-	-	-	-	-	-
36N	20	15	0	52A GV	-	-	-	-
38S	25	10	-	-	-	-	-	-
40M	-	0	-	-	-	-	-	-
41A	25	15	5	41A AT	-	-	-	-
41A CA	25	15	50	41A A0	-	-	-	-
42B	15	10	50	17S A0	-	-	-	-
44D	15	10	-	-	-	-	-	-
44D B0	15	10	20	41A A0	-	-	-	-
44E	25	10	25	45G	-	-	-	-
45B	30	10	0	28M B0	-	-	-	-
45D	15	10	-	-	-	-	-	-
45G	35	10	25	11C A0	16B A0	-	-	-
45G C0	20	10	25	11C A0	16B A0	-	-	-
45M	25	10	-	-	-	-	-	-
47F	30	10	5	47F D0	49A G0	-	-	-
47G	30	10	5	47G C0	-	-	-	-
49A	30	15	25	52A N0	-	-	-	-
50A <sup>147</sup>	50	15	0	50A AG	-	-	-	-
52A	60	15	10	49A D0	-	-	-	-
52D	30	15	-	-	-	-	-	-
55A B0 <sup>148</sup>	35	15	40	40M A0	55D A0	55D AK	55D B0	-
55A BF <sup>149</sup>	25	15	40	40M A0	52D	-	-	-
55A BK	25	15	-	-	-	-	-	-
55A C0 <sup>150</sup>	50	15	40	11C E0	40M A0	55D A0	55D AK	55D B0
55D A0	35	10	20	15D	45G E0	55D	62B	-
55D AK	35	10	15	15D	-	-	55D A0	62B
55D B0	25	10	15	41A A0	-	-	55D A0	62B
61A	100	100	-	-	-	-	-	-
62B	99	100	-	-	-	-	-	-
70C	100	10	-	-	-	-	-	-
71A	100	100	-	-	-	-	-	-

a) In tutte le classi vale per le parti di attività delle sottoclassi 47G D0 e 47G E0 il valore soglia 0.

<sup>147</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>148</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>149</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

<sup>150</sup> Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023





**Suva**

Casella postale, 6002 Lucerna  
[www.suva.ch](http://www.suva.ch)

**Codice**

2925(25).i 10-2024